



Segreteria SIDI
Via dei Taurini, 19
00185 ROMA ITALIA
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025
www.sidi-isil.it info@sidi-isil.it

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it)

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

A) Informazioni generali

Nome: Silvia

Cognome: Marino

Indirizzo e-mail: silvia.marino@uninsubria.it

Indirizzo:

B) Informazioni sulla tesi

Titolo della tesi di dottorato: Metodi di tutela del contraente debole nel diritto internazionale privato comunitario

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XX - 2005

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate): Trieste

Tutor della tesi di dottorato:

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): 2008, 11 aprile

Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):

La tesi di dottorato ha ad oggetto l'analisi dei metodi che, nel diritto internazionale privato e processuale comunitario, sono utilizzati al fine di tutelare la parte debole. Lo scopo è quello di verificare se i tradizionali strumenti del diritto internazionale privato classico siano stati recepiti anche nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile o se il diritto comunitario presenti degli aspetti di originalità; inoltre, si vuole analizzare se e con quali limiti questi metodi siano idonei allo scopo.

Un capitolo introduttivo si è reso necessario per rilevare le specificità della cooperazione giudiziaria in materia civile rispetto al diritto internazionale privato in senso classico. Così, si vuole dar conto delle evoluzioni storiche dello specifico settore, con particolare rilievo alla sua "comunitarizzazione". Proprio in quest'ottica si vuole notare come diversi problemi tipici del diritto internazionale privato non si pongano a livello comunitario. Ci si riferisce, in particolare, al problema della qualificazione, che trova una soluzione univoca grazie alle competenze pregiudiziali attribuite alla Corte di giustizia, perdendo così, in questo settore, interesse le discussioni dottrinali e le diverse soluzioni giurisprudenziali circa le modalità di risoluzione della questione.

Inoltre, ci si chiederà cosa debba intendersi per *tutela della parte contrattuale debole* nella materia. Si prendono in esame due diverse possibilità, discusse dalla dottrina: la prima, secondo la quale deve essere garantita l'applicazione della legge sostanzialmente più favorevole possibile al contraente debole; la seconda, che ritiene che solo debbano essere assicurate delle garanzie minime, in particolare quelle previste dalle legge di residenza abituale del consumatore, in quanto legge da questi meglio conosciuta.

I quattro capitoli centrali sono dedicati all'analisi dei metodi di conflitto, quindi il primo al metodo classico, il secondo al rinvio all'ordinamento competente, il terzo alle norme di conflitto a finalità materiale, il quarto all'autonomia nella scelta del foro e della legge applicabile. Il taglio è comune. Dopo un breve esame del metodo di conflitto, si analizzano le disposizioni di diritto comunitario che lo paiono farne recezione e quindi se ne verifica l'idoneità a garantire una sufficiente tutela alla parte debole.

Accanto all'esame dei singoli metodi, alcuni strumenti e istituti tipici del diritto internazionale privato vengono presi in esame. Tipico è il caso del rinvio, la cui analisi assume una particolare rilievo proprio nel capitolo terzo allo scopo di verificare se possa essere ammesso un rinvio *in favorem* al fine di fornire una miglior tutela sostanziale alla parte contrattuale debole. Il problema, certo, non si pone nel campo di applicazione della Convenzione di Roma, che esclude l'operatività del rinvio, ma diventa interessante nel contratto di assicurazione, dal momento che le direttive sui servizi assicurativi non contengono una disciplina completa di diritto internazionale privato e non forniscono alcuna soluzione al problema.

Inoltre, una particolare attenzione è prestata a tre tipici strumenti, che possono essere utilizzati al fine di tutelare una delle parti del rapporto, ovvero le norme di applicazione necessaria, le disposizioni imperative e l'ordine pubblico. L'esame è trasversale. Delineata la loro nozione, nei singoli capitoli si passa ad esaminare se e come essi possano incidere nella tutela della parte contrattuale debole. Così, si noterà che essi risultano indispensabili nel metodo classico, che, essendo caratterizzato dall'astrattezza, non prende in considerazione il contenuto sostanziale della legge applicabile, potendo lasciare la parte debole sprovvista di ogni tutela. Un'analoga conclusione può essere raggiunta per quanto attiene il metodo del rinvio all'ordinamento competente – con alcune peculiarità per quanto riguarda l'applicazione dei principi di ordine pubblico dell'ordinamento competente nello Stato del foro - ; questi limiti

all'applicazione del diritto straniero trovano una diversa giustificazione qualora la legge applicabile e il giudice competente siano stati scelti dalle parti: in tal caso, infatti, si tratta di tutelare la parte debole contro pressioni derivanti dall'altro contraente e dovute dal disequilibrio del potere negoziale dei due. All'opposto, quando la norma di conflitto ha carattere materiale, l'ordine pubblico pare avere invero scarsa rilevanza e il ruolo delle norme di applicazione necessaria e le disposizioni imperative è modesto, perché la legge applicabile già risponde alle esigenze minime di tutela della parte debole richieste dalla *lex fori*.

Un altro aspetto di particolare interesse è relativo alla tendenziale coincidenza fra *forum* e *ius* che si nota soprattutto in materia di contratti di consumo e di lavoro. L'ultima parte del terzo capitolo è dedicata a questo problema; dopo un esame delle disposizioni rilevanti, si verifica se già questa coincidenza sia idonea a tutelare la parte contrattuale debole – fornendosi una risposta positiva.

Ogni capitolo presenta una conclusione parziale, relativa ai modi in cui il diritto comunitario abbia recepito i metodi di diritto internazionale privato classici e la loro idoneità ad assicurare una tutela minima alla parte contrattuale debole. Lo scopo è quello di rilevare, in primo luogo, l'originalità di certe scelte del sistema di cooperazione giudiziaria in materia civile, in secondo luogo, come debba essere intesa la tutela della parte contrattuale debole a livello comunitario. La Convenzione di Roma del 1980 fornisce utili spunti di riflessione in merito.

Le Conclusioni mettono in evidenza due riflessioni rimaste a margine dell'analisi nel corso dei capitoli.

In primo luogo si vuole mettere in luce come la cooperazione giudiziaria in materia civile parta da basi molto diverse rispetto ai sistemi convenzionali di diritto internazionale privato. Infatti, nel diritto comunitario è richiesto un coordinamento fra ordinamenti molto più forte, che non si limita ad alcuni contatti estemporanei ed occasionali. Anche nell'elaborazione di un sistema comune di diritto internazionale privato e processuale deve tenersi conto delle finalità essenziali del diritto comunitario – il funzionamento del mercato interno – e dei motivi per i quali un tale sistema viene adottato – stimolare la libera circolazione intracomunitaria. La cooperazione giudiziaria non può prescindere da questi aspetti. Pertanto, anche la tutela della parte contrattuale debole deve essere temperata con altre esigenze, quelle della produzione, e soprattutto la Convenzione di Roma costituisce un esempio della ricerca di questo difficile bilanciamento.

In secondo luogo, tornando, conclusivamente, ai metodi di coordinamento e a riflessioni sottostanti a tutto il lavoro, si vuole notare come la struttura degli articoli 5, par. 3 e 6, par. 2 della Convenzione di Roma paia quella maggiormente idonea ad assicurare la tutela della parte debole, almeno nel senso che si è inteso nel nostro lavoro. Si sottolineano i vantaggi di chiarezza e di certezza del diritto che una tale soluzione consente – caratteristiche che rendono la contrattazione internazionale più sicura e interessante anche per l'altra parte; la semplicità dell'accertamento giudiziale circa la legge applicabile; la più facile conoscibilità dei diritti della parte debole. Inoltre, in queste ipotesi è modesto il rilievo delle norme di applicazione necessaria, delle disposizioni imperative e dell'ordine pubblico, a meno che non sia richiamata la legge di uno Stato non comunitario, elemento che risalta ancora la semplicità e l'idoneità di una tale soluzione e che distingue profondamente questo metodo dalla scelta di legge applicabile che, in molte ipotesi, ha bisogno almeno del correttivo delle disposizioni imperative.

La tendenziale semplicità nell'applicazione di queste norme risulta, infine, rafforzata dal coordinamento che si è effettuato fra la Convenzione di Roma – e il prossimo regolamento "Roma I" - e il reg. n. 44/2001, il quale consente, in molteplici casi, l'applicazione da parte del giudice della *lex fori*. L'immediatezza di una tale soluzione alle problematiche del conflitto di leggi e di competenza giurisdizionale garantisce una tutela minima alla parte

debole e, contemporaneamente, assicura una sufficiente certezza del diritto alla controparte, operatore economico.